

NORME ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI A DIPENDENTI, SEGRETARIO COMUNALE, AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 1 principi generali

1. L'istituto del "patrocinio legale" consente all'Amministrazione di assicurare l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti in funzione della tutela dei diritti ed interessi propri anche dell'Amministrazione stessa; esso pertanto rappresenta una normativa di tutela dell'Amministrazione e, per riflesso, del dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per i fatti connessi all'espletamento del servizio. L'Amministrazione pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo.
2. L'Amministrazione può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Amministrazione. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità/causalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita ex lege alla P.A., ed anche allorché agisce nell'adempimento dei compiti d'ufficio ma per finalità e soddisfacimento di interessi propri (conflitto di interessi).

Art. 2 - Condizioni per l'ammissione

1. Affinché l'Amministrazione possa farsi carico degli oneri di assistenza legale in favore di dipendenti, è necessario che ricorrano le seguenti circostanze:
 - che si tratti di un dipendente, ossia di un soggetto che intrattenga, o abbia intrattenuto, durante i fatti di causa, un rapporto di impiego presso l'Amministrazione;
 - che il procedimento giudiziario, attenga a fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio del dipendente e quindi riconducibili al rapporto di servizio;
 - che non sussista conflitto tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore in relazione ai fatti di causa;
2. Per quanto riguarda il potenziale conflitto di interessi occorre tenere conto esclusivamente dei fatti in contestazione. Perché ci sia conflitto d'interesse i fatti devono configurarsi in posizione antinomica rispetto al pubblico interesse perseguito dall'ente.

3. A puro titolo esemplificativo si elencano alcuni casi di conflitto di interesse:
 - attivazione del procedimento giudiziario a carico del dipendente da parte dell'ente;
 - apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per fatto contestato in sede giudiziaria;
 - costituzione di parte civile dell'ente nei confronti del dipendente
 - qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente e interesse del comune oppure l'estraneità del comune rispetto all'agire del dipendente.

Art. 3. Assunzione diretta ed indiretta – rimborso - di oneri legali

1. L'Amministrazione, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interesse, può garantire il patrocinio legale del dipendente, coinvolto in procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, fin dall'apertura del procedimento, da un legale di comune fiducia con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'Amministrazione medesima. Per legale fiduciario dell'Ente è da intendersi anche il professionista legale eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale il Comune ha stipulato eventuale polizza assicurativa.
2. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione, così come l'assunzione indiretta (rimborso), è limitata ad un solo legale. Qualora il dipendente intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, a supporto del legale scelto di comune accordo, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.
3. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico al Legale, scelto dal dipendente previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l'Amministrazione fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio;
4. L'assunzione indiretta - rimborso - degli oneri legali opera, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, in un procedimento concluso con sentenza favorevole, per il dipendente quando inizialmente non è stato ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interesse o non sia stato possibile la nomina di un legale di comune gradimento.
5. Al momento del riconoscimento del rimborso devono sussistere tutti i requisiti, anche quelli inizialmente mancanti quali:
 - nesso di causalità tra il fatto oggetto del procedimento e l'attività prestata dal dipendente che chiede il rimborso;
 - insussistenza del conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore;
6. L'assunzione indiretta degli oneri legali presuppone che il dipendente comprovi l'effettivo esborso sostenuto mediante presentazione della parcella-fattura analitica debitamente quietanzata dal

proprio difensore e munita del parere espresso dal competente consiglio dell'ordine, oltre alla copia autentica del provvedimento conclusivo del giudizio con l'indicazione della data di passaggio in giudicato.

7. L'Amministrazione, sussistendone i presupposti, rimborserà le spese legali sostenute nel quantum riconosciuto rispondente a parametri di obiettiva congruità ;
8. Il rimborso si applica, se sussistono tutte le su indicate condizioni, anche ai dipendenti e/o dirigenti cessati dal servizio per procedimenti giudiziari aperti nei loro confronti per fatti e/o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni presso l'ente.
9. Il dipendente, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Amministrazione, condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa.
10. La restituzione sarà dovuta anche nel caso in cui:
 - a seguito della sentenza definitiva si ravvisi l'inesistenza di uno degli altri requisiti previsti (es. conflitto di interessi);
 - la sentenza favorevole al dipendente sia modificata a seguito di appello.
11. Potrà essere ammessa una restituzione rateale , con maggiorazione degli interessi legali, mediante prelievo diretto sulla retribuzione .
12. Al dipendente non ammesso a patrocinio legale (assunzione diretta degli oneri degli legali per presunto conflitto di interesse) , potranno ,sulla base di specifica motivata richiesta del dipendente per condizioni economiche , essere concesse anticipazioni ,a favore del proprio legale , per le sole spese nei seguenti limiti: euro 500 per ogni procedimento giudiziario ed entro il limite massimo di euro 1.500. Oltre tale limite non sono ammesse ulteriori anticipazioni se non previa restituzione integrale di quanto già anticipato. La richiesta di anticipazione deve contenere la preventiva autorizzazione del dipendente alla restituzione della stessa con prelievo sulla retribuzione ,anche rateale con maggiorazione degli interessi legali ed una tantum in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune ,anche per sola mobilità.
13. Le eventuali spese di giudizio anticipate per il dipendente, ammesso al patrocinio legale mediante rimborso di oneri difensivi, in caso di giudizio favorevole , saranno detratte dal *quantum* rimborsabile.

Art. 4 Oneri del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

1. Il dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per fatti od atti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, deve:
 - inviare all'ente istanza di patrocinio legale nel termine massimo di 10 giorni dalla notifica dell'atto, salvo comprovato legittimo impedimento, comunicando l'avvio del procedimento giudiziario nei suoi confronti;

- allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione relativa allo stesso;
 - dichiarare nella comunicazione il nominativo del legale da cui intende farsi assistere e chiedere il gradimento dell'ente ;
 - l'accettazione del legale prescelto di comune gradimento a rivolgere le proprie pretese economiche direttamente all'Amministrazione nei cui confronti dovrà quindi emettere la parcella/fattura;
 - l'impegno del legale prescelto a trasmettere, a conclusione di ogni grado di giudizio, all'Amministrazione ,la parcella-fattura analitica dell'attività defensionale svolta, munita del parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine, unitamente a copia autentica del provvedimento conclusivo e copia di tutta la documentazione di causa.
2. Al suddetto legale saranno riconosciute dall'Amministrazione , in corso di causa, le dovute anticipazioni a titolo di rimborso spese.

Art. 5 Procedimento

1. Il Comune, sussistendone le condizioni di cui al presente regolamento, procede al riconoscimento e all'ammissione del patrocinio legale oppure al diniego. La comunicazione di diniego del patrocinio legale deve essere integrata con la specificazione che sarà ammesso , sussistendone le condizioni, il rimborso delle spese legali.
2. L'assunzione degli oneri di difesa è deliberata dalla Giunta Comunale e previa richiesta del dipendente interessato, essendo escluso ogni automatismo nel riconoscimento del beneficio.
3. La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli che precedono per l'ammissione del dipendente/dirigente al patrocinio legale e/o al rimborso è effettuata dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio affari generali /legali.
4. Tale valutazione si esplica in un provvedimento con il quale si dà anche mandato al dirigente competente di provvedere all'incarico del legale e all'assunzione della relativa spesa in base al preventivo presentato che dovrà essere ritenuto congruo.

Art. 6 - Oneri del dipendente alla conclusione del procedimento giudiziario

1. Il dipendente ammesso al patrocinio o al rimborso deve comprovare la conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario presentando copia autentica del provvedimento finale.
2. Per conclusione definitiva favorevole del procedimento si intende:

in materia penale:

- quando il procedimento penale sia definito con un provvedimento di assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. ovvero:
- perché il fatto non sussiste;

- perché l'imputato non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, per legittima difesa,
 - perché il fatto non costituisce reato o non è previsto come reato dalla legge;
 - perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.
3. Nelle ipotesi assolutorie nelle quali il fatto non costituisce reato e/ o non è previsto come reato dalla legge ma possano residuare addebiti in sede disciplinare, amministrativi o contabili, si procederà ad una ulteriore valutazione sul possibile conflitto d'interessi e sui presupposti per confermare il patrocinio, se concesso.
 4. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (amnistia, prescrizione) non legittimano il patrocinio o il rimborso. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.
 5. Il dipendente è altresì ammesso al patrocinio o al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della notizia criminis; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e tale da escludere ogni conflitto di interessi con l'ente.

In materia civile:

- quando il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale ovvero a conclusione della causa ex art. 309 del c.p.c.
- Ciò vale anche per le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle quali questi sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità risarcitorie ed eventualmente ad emettere sentenze di condanna.

In materia contabile:

- quando il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio o comunque colposi, ritenendolo conseguentemente esente da ogni responsabilità per danno erariale.

Art. 7 Tutela segretario generale

1. Anche il segretario comunale ha diritto ad essere tenuto indenne dell'onere delle spese legali da sostenere nei giudizi che deve affrontare per atti e fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni.
2. Pertanto, sussistendo tutti i requisiti previsti per il personale dipendente, è ammesso al patrocinio/ rimborso delle spese legali sostenute sempre che il giudizio si sia concluso in modo pienamente favorevole.

3. Si applicano tutte le condizioni e modalità previste per il rimborso per i dipendenti.

Art. 8 Tutela degli amministratori locali del comune

1. Anche gli amministratori del comune di cui all'art. 77, comma 2, del d.lgs. 267/2000 devono essere tenuti indenni dall'onere delle spese legali sostenute nei giudizi che devono affrontare per atti e fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni.
2. Pertanto, sussistendo tutti i requisiti previsti dal precedente articolo per il segretario comunale, sono ammessi al rimborso delle spese legali sostenute, nei limiti strettamente necessari, sempre che il giudizio si sia concluso in modo pienamente favorevole per loro.
3. La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli che precedono per l'ammissione dell'amministratore al rimborso delle spese legali è effettuata al momento della richiesta e dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con provvedimento della giunta comunale, su proposta del Dirigente del Servizio affari legali, che demanderà il rimborso all'atto dirigenziale.

Art. 9 Esclusioni

1. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario in cui il dipendente, dirigente, segretario comunale, amministratore sia parte attrice e non convenuta.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Tutti i succitati adempimenti procedurali a carico del dipendente / dirigente / segretario / amministratore costituiscono oneri per gli stessi. Pertanto coloro che non effettuino gli adempimenti sopracitati con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e/o chiedere all'ente il rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

Art. 11 Norma transitoria

1. Le eventuali richieste di patrocinio e/o rimborso presentate al comune antecedentemente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.